

Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
 - a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere.

Statuto

Art. 10 Consiglio di amministrazione

- 1) *(omissis)*
- 2) *Esso può* essere composto da un numero massimo di cinque persone,arantendo che due componenti appartengano al genere meno rappresentato.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale.
- 4) *(omissis)*
- 5) *(omissis)*
- 6) *(omissis)*
- 7) *(omissis)*
- 8) I/Le componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi o dirigere strutture operative della Fondazione.